



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **18 maggio 2021**

Lavoro autonomo occasionale possibile anche per gli iscritti agli ordini professionali

Cambio di vedute per la sentenza Cassazione 10267 del 19 aprile 2021.

Sovvertendo quanto prospettato dall'Agenzia Entrate che, con propria **Risoluzione 41/E del 15 luglio 2020**, aveva indicato che nel caso di professionista iscritto ad albo professionale ogni attività di lavoro autonomo doveva considerarsi quale abituale e soggiacere agli obblighi fiscali e previdenziali conseguenti, mentre rimaneva un margine di dubbio per attività estranee alla professione ordinistica, la **sentenza 10267 del 19 aprile 2021 della Cassazione** delinea verosimile la possibilità, per i medesimi professionisti, di svolgere **prestazioni di lavoro occasionale**.

La sentenza dispone che il requisito dell'abitudine deve ascendere "***nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista***", mentre il reddito prodotto non appare funzionalmente adatto ad accertarne il requisito.

Inoltre la Corte dispone che **l'abitudine deve essere provata da chi la contesta** non cadrà in capo al professionista dimostrare l'occasionalità.

La Corte aggiunge ancora che neanche "***la titolarità di partita IVA***", da sola, rappresenti un requisito sufficiente.

Pertanto la visione dell'Agenzia Entrate e della Corte di Cassazione, in materia, divergono ampiamente, notando che il giudice di legittimità rappresenta una fonte del diritto ben superiore alla prassi, non resta che attendere l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ben fermi comunque i concetti espressi dalla Cassazione in merito a onere della prova.